



COMUNE DI APRILIA

SETTORE III – UFFICIO DI PIANO



**REGOLAMENTO
PER L'ORGANIZZAZIONE E IL FUNZIONAMENTO
DELL'UFFICIO DI PIANO DEL DISTRETTO LT1**

ADOTTATO CON DELIBERAZIONE DEI SINDACI N. 12 DEL 04.10.2021

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 233 DEL 30.12.2021

INDICE

Articolo 1 - Oggetto	3
Articolo 2 - Definizione	3
Articolo 3 - Funzioni.....	3
Articolo 4 - Organizzazione.....	4
Articolo 5 - Composizione dell'ufficio di piano	4
Articolo 6 - Responsabile dell'Ufficio di Piano.....	5
Articolo 7 - Costi di funzionamento	6
Articolo 8 - Collaborazione con le strutture comunali e ASL	6
Articolo 9 - Beni e strutture	6
Articolo 10 - Sede e comunicazioni	6
Articolo 11 - Trasparenza	7

Articolo 1 - Oggetto

Il presente regolamento disciplina l'organizzazione ed il funzionamento dell'Ufficio di Piano del Distretto socio-sanitario LT1, recependo la Deliberazione di Giunta Regionale del 30 dicembre 2020, n. 1062, come rettificata con DGR n. 10 del 19.01.2021 recante: "Revoca delle deliberazioni della Giunta regionale 21 novembre 2017, n. 751 e 5 febbraio 2019, n. 65. Approvazione delle "Linee Guida in ordine all'organizzazione, alla dotazione organica e al funzionamento dell'Ufficio di Piano dei distretti socio-sanitari, ai sensi dell'articolo 45 della legge regionale n. 11 del 2016. Criteri e modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 4 bis dell'articolo 45 della l.r. 11/2016".

Articolo 2 - Definizione

1) È compito del Comitato Istituzionale dei Sindaci in qualità di organismo di indirizzo e programmazione, di cui all'articolo 44 della l.r. 11/2016, istituire l'Ufficio di Piano (*di seguito UDP*) individuandone la composizione, le risorse ed i criteri per ripartire i costi di funzionamento (articolo 44 comma 3, lettera d) della l.r. 11/2016).

2) L'UDP del Distretto Lt1, è istituito dal Comitato dei Sindaci in base all'art. 8 della convenzione sottoscritta in data 21 dicembre 2015 ai sensi della L.R. 11 del 10 Agosto 2016, con finalità di programmazione, di attivazione, di gestione e monitoraggio dei servizi, degli interventi e delle risorse necessarie alla realizzazione delle prestazioni sociali integrate, erogate nell'ambito territoriale; ha il compito di favorire l'ascolto dei bisogni, la co-progettazione ed il monitoraggio mediante l'attivazione di tavoli di concertazione e di tavoli tematici per filiera, il cui obiettivo è valorizzare, mettendole insieme, le forze già presenti nel sistema;

3) L'UDP è una struttura tecnico-amministrativa, con funzioni propositive nei confronti dell'Organismo di cui all'art. 44 L.R. 11/2016 e di organizzazione e gestione dei servizi erogati a livello distrettuale, stabilmente incardinata presso il Comune capofila e necessariamente dotata di risorse umane con competenze sia amministrativo-contabili, sia tecniche, legate allo specifico campo dei servizi sociali.

Alla direzione dell'Ufficio di Piano è preposto un Responsabile, possibilmente a tempo pieno e con i requisiti definiti all'art.6 del presente Regolamento.

Articolo 3 - Funzioni

L'UDP, ai sensi dell'articolo 45 della L.R. n.11/2016 svolge il ruolo di cabina di regia del sistema integrato di interventi e servizi sociali e sociosanitari, con funzioni propositive nei confronti del Comitato Istituzionale dei Sindaci. In particolare l'Ufficio provvede a:

- a) predisporre, sulla base delle linee guida di cui alla deliberazione della Giunta regionale 6 agosto 2020, n. 584, la proposta di piano sociale di zona di cui all'articolo 48 e curarne l'attuazione;
- b) gestire le risorse finanziarie per l'attuazione del piano sociale di zona e l'erogazione degli interventi e dei servizi del sistema integrato locale a livello distrettuale;
- c) curare i rapporti con l'azienda sanitaria locale territorialmente competente anche attraverso la programmazione di interventi e risorse per un'effettiva integrazione dei servizi sociali con quelli sanitari;
- d) curare i rapporti con le strutture della Regione competenti in materia di politiche sociali;
- e) curare i rapporti con i soggetti pubblici e privati operanti nel distretto in ambito sociale per garantire la massima trasparenza e la più ampia partecipazione alla programmazione e alla co progettazione

degli interventi e dei servizi, mediante la concertazione con gli enti del terzo settore, le organizzazioni sindacali e le associazioni di rappresentanza della cooperazione sociale;

f) organizzare la raccolta sistematica e l'analisi dei dati e delle informazioni, con particolare riferimento ai servizi presenti sul territorio e ai bisogni sociali emergenti, anche al fine dell'implementazione del sistema informativo dei servizi sociali;

g) fornire supporto tecnico alla Conferenza locale sociale e sanitaria di cui all'articolo 54.

Inoltre, l'Ufficio di Piano, avvalendosi anche del servizio sociale professionale, provvede a:

- coordinare e promuovere i tavoli tematici permanenti;
- individuare metodologie e percorsi per la valutazione dell'impatto sociale dei servizi messi in campo dai piani di zona anche attraverso la verifica della congruità tra i servizi erogati e la spesa sostenuta;
- seguire l'attuazione della gestione associata delle funzioni sociali dei comuni del distretto sociosanitario;
- adempiere agli obblighi informativi nazionali e regionali;
- esercitare la vigilanza sulla corretta applicazione dei CCNL sottoscritti dalle Organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale in relazione al personale impiegato nei servizi erogati, anche alla luce della verifica della congruità delle tariffe poste nei bandi di gara e nei servizi in convenzione e/o accreditamento;
- monitorare l'attuazione dei servizi ed interventi del PsdZ al fine di predisporre le eventuali azioni correttive, ex post al fine di provvedere alla valutazione finale, ivi compresa la valutazione sulla corretta applicazione dei CCNL sottoscritti dalle Organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale in relazione ai servizi erogati.

Tale attività si avvarrà di standard quantitativi e qualitativi individuati successivamente, per ogni singolo LEPS, dall'Osservatorio regionale delle Politiche Sociali.

- stabilire le modalità partecipative dei cittadini, utenti, operatori pubblici e privati per misurare il cambiamento prodotto sui diretti beneficiari e sulla collettività;

Articolo 4 - Organizzazione

- 1) nel caso della convenzione, ex articolo 30 del T.U.E.L., è responsabilità dei Comuni associati di ciascun Distretto sociosanitario dotare l'UdP di figure professionali in numero e con competenze amministrative e tecniche adeguate a rispondere alla specificità degli innumerevoli compiti ad esso assegnati;
- 2) l'UDP, in via prioritaria, è costituito con personale interno dei Comuni appartenenti amministrazioni, che viene distaccato/comandato dall'ente di appartenenza presso l'Ufficio di Piano, nel rispetto della normativa statale e contrattuale in materia; qualora né il Comune Capofila né gli altri Comuni siano in grado di reperire tali figure all'interno delle loro amministrazioni, ivi compresa la figura del Responsabile, il Comune Capofila, in accordo con il Comitato dei Sindaci, potrà ricorrere a reclutare il personale o le necessarie figure o servizi di supporto all'Ufficio tramite le procedure consentite dalla legge, nel rispetto delle forme contrattuali ammesse dalla normativa vigente nonché di quanto previsto dalla normativa nazionale in materia di contenimento della spesa pubblica.

Articolo 5 - Composizione dell'ufficio di piano

A norma della DGR 1062/2020 la composizione minima dell'UdP è costituita da:

- un responsabile, individuato secondo le modalità stabilite dal Comitato dei Sindaci;
- due funzionari di categoria D, scelti tra:
 - un assistente sociale, che svolga funzioni di programmazione, coordinamento del servizio di segretariato sociale e del servizio sociale professionale (articolo 23 comma 2 della l.r. n. 11/2016);

- un esperto in rendicontazione, contabilità e procedimenti amministrativi, procedure di gara, bilancio, adempimenti amministrativi;
- un esperto in programmazione sociale;
- un istruttore amministrativo di categoria C;

È altresì prevista la partecipazione di una o più unità di personale dell'azienda sanitaria locale di riferimento in relazione alla programmazione e gestione dei servizi e delle attività di integrazione.

La dotazione organica dell'Ufficio di Piano è stabilita, nel rispetto della composizione minima sopra elencata, dal Comitato dei Sindaci attraverso propria deliberazione, con la quale vengono definite altresì le funzioni, che vengono svolte da:

- a) Personale proprio dell'ente capofila e personale dei Comuni Convenzionati, ivi compreso quello di società partecipate, multiservizi, "in house" e istituzioni detenute dagli enti associati;
- b) Eventuali consulenti e collaboratori esterni.

Articolo 6 - Responsabile dell'Ufficio di Piano

1) L'incarico di responsabile dell'UdP è conferito, su indicazione vincolante del Comitato dei Sindaci di cui all'articolo 44 della l.r. 11/2016, e previa verifica del possesso dei requisiti di legge, dalle competenti strutture del Comune o ente capofila e secondo le modalità e le procedure vigenti ovvero in base alle disposizioni di cui all'art. 50, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, preferibilmente a soggetto in possesso di qualifica dirigenziale o in mancanza a un funzionario cui venga attribuita la qualifica dirigenziale ai sensi dell'art.109, comma 2, del TUEL, preferibilmente in servizio presso il Comune capofila. Tale figura deve essere competente in tutte le azioni afferenti alla sfera del sociale e si coordina con le aree competenti per materia della Direzione Regionale per l'Inclusione sociale, in particolare, oltre a garantire la programmazione e la governance locale.

2) L'incarico dovrà avere durata triennale salvo interruzioni secondo le previsioni di legge e, comunque non inferiore alla durata della Convenzione sottoscritta dagli enti per lo svolgimento della funzione sociale in forma associata.

3) Il Responsabile potrà essere scelto anche al di fuori della dotazione organica degli Enti convenzionati solo in assenza di professionalità analoghe presenti all'interno degli enti, in base alle disposizioni contenute nell'art. 110 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e fermo restando i requisiti necessari richiesti per la qualifica da ricoprire.

4) Il responsabile deve svolgere la propria attività in maniera esclusiva o quanto meno prevalente dal punto di vista dell'impiego orario, rispetto ad ulteriori eventuali competenze, ad esso attribuite da parte dell'Ente di appartenenza;

5) È responsabile del funzionamento dell'Ufficio di Piano e dell'efficienza e dell'efficacia delle sue attività. Ad esso compete la titolarità/responsabilità dei procedimenti inerenti:

- l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi attuativi del Piano Sociale di Zona,
- la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa,
- l'organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo, con annessa responsabilità, per il conseguimento dei risultati, nell'ambito dei programmi e degli atti di indirizzo definiti dagli organi istituzionali di appartenenza.

In ogni caso il ruolo del responsabile deve essere affidato a soggetti in possesso di:

- un titolo di studio specifico (Laurea specialistica o magistrale in Servizi sociali, Psicologia, Sociologia, Scienza dell'Educazione, Scienze Politiche a indirizzo sociale o Lauree equipollenti), nonché dell'attestazione curriculare di una esperienza professionale di almeno tre anni, con funzioni di coordinamento e programmazione, nel settore dei servizi sociali, sociosanitari ed educativi presso enti pubblici o privati;

- ovvero, di qualunque laurea specialistica o magistrale e dell'attestazione curriculare di una esperienza professionale di almeno cinque anni, con funzioni di coordinamento e programmazione, nel settore dei servizi sociali, sociosanitari ed educativi presso enti pubblici o privati.

Al fine di non interrompere la continuità operativa degli UDP, resta comunque ferma la possibilità per i distretti di affidare l'incarico di responsabile a personale che, pur non in possesso dei requisiti sopra richiesti, al momento dell'entrata in vigore della deliberazione regionale n. 1062/2020 abbia ricoperto per almeno tre anni le funzioni di coordinamento e programmazione dei servizi sociali del medesimo distretto socio-sanitario.

Qualora le funzioni di Responsabile dell'Ufficio di Piano, come individuato dal Comitato dei Sindaci, vengano assolve da un Funzionario, allo stesso viene attribuito l'incarico di posizione organizzativa,

Articolo 7 - Costi di funzionamento

1) In caso di convenzione tra enti locali per la gestione associata delle funzioni sociali (articolo 30 del T.U.E.L.), l'UDP è costituito, di norma, presso il Comune Capofila, che garantisce sede ed utenze ed è la convenzione a stabilire le modalità per la copertura finanziaria relativa ai costi per il suo funzionamento;

2) Qualora per il funzionamento dell'UDP fosse necessario attingere alle risorse trasferite dalla Regione Lazio per l'attuazione del Piano Sociale di Zona, tutti gli enti associati sono tenuti a contribuire alle spese secondo modalità stabilite dal Comitato Istituzionale, avendo riguardo a criteri oggettivi uniformi e anche in considerazione dei contributi dei singoli Enti in termini di personale e di dotazione strumentale.

Articolo 8 - Collaborazione con le strutture comunali e ASL

1) Le strutture amministrative dell'Ente capofila e dei Comuni del distretto collaborano con l'Ufficio di Piano per le attività ad esso funzionali rientranti nelle loro competenze. In particolare gli uffici comunali competenti in materia di servizi sociali sono tenuti a fornire all'Ufficio di Piano tutte le informazioni connesse con la mappatura dei dati, il censimento del fabbisogno, il monitoraggio e la valutazione degli interventi della gestione associata;

2) Il responsabile dell'Ufficio di Piano, in qualità di componente dell'Ufficio di Integrazione sociosanitaria del Distretto LT1, istituito con Deliberazione di Giunta Comunale n. 182 del 21.12.2020, garantisce, in collaborazione con il Direttore del Distretto LT1, la condivisione della programmazione, attivazione e valutazione degli interventi e servizi integrati.

Articolo 9 - Beni e strutture

1) Il Comune presso il quale è costituito è tenuto a provvedere a dotare l'UDP di una sede idonea, delle attrezzature e dei beni di strumentali necessari per il suo funzionamento;

2) I costi relativi a tali voci, in quanto obbligatoriamente connessi all'esercizio della funzione fondamentale sociale e pertanto obbligatori, non rientrano tra i costi di funzionamento di cui all'art.7, né sono computabili a titolo di cofinanziamento. Eventuali meccanismi di ripartizione o compensazione delle spese a tale titolo sostenute sono deliberati dal Comitato Istituzionale.

Articolo 10 - Sede e comunicazioni

1. L'UDP è incardinato ed ha sede presso il III Settore Istruzione, Cultura e Sociale del Comune di Aprilia, sito in Piazza dei Bersaglieri n. 30 Aprilia, ed assicura la gestione delle comunicazioni a mezzo PEC al seguente indirizzo: servizi sociali@pec.comune.aprilia.it

Articolo 11 - Trasparenza

L'UDP assicura periodicamente comunicazione ed informazione, interna ed esterna, sulle proprie attività, in attuazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) e trasmette periodicamente agli Enti associati e alla Regione Lazio l'elenco e le copie degli atti amministrativi adottati.